

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1756

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(SEGNI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(D'ARAGONA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

Costituzione e compiti del Comitato dei Ministri per il coordinamento
delle commesse e forniture delle Amministrazioni dello Stato

Seduta del 10 gennaio 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per attuare una politica economica di stabilità monetaria e di difesa del tenore di vita del popolo italiano, occorre vigilare il ritmo produttivo in modo che esso non abbia ad arrestarsi o a rallentarsi. A tal fine sembra indispensabile operare in modo da mantenere integra la consistenza delle scorte di materie prime, e seguirne la destinazione in modo che essa non evada dai settori produttivi fondamentali. Occorre inoltre vigilare l'andamento dei prezzi,

rimuovere ogni causa di aumenti, indirizzare la produzione in modo da evitare quella disordinata richiesta di materie prime che determinerebbe con certezza sbandamenti in alcuni settori e disarmonie anche di circolazione.

Elemento di turbamento di grande rilevanza potrebbe esservi se si mantenesse nelle Amministrazioni statali una libertà di commesse e non si coordinasse la facoltà relativa in modo da tener conto della potenzialità delle

single imprese, della disponibilità di materie prime, della situazione economica di zone geografiche e di tutta una serie di elementi di vario genere, tra i quali non potrebbero non trascurarsi quelli di indole essenzialmente economico-sociale. Viceversa una ordinata distribuzione delle commesse recherebbe un contributo notevole di equilibrio nell'attività produttiva; anzitutto perché sarebbe possibile stabilire una gradualità di preferenza e di tempo fra le stesse; in secondo luogo perché si riuscirebbe a distribuire le commesse stesse tra le varie regioni con riguardo alle situazioni di ciascuna di esse; in terzo luogo perché rimarrebbe consentita una migliore distribuzione geografica delle materie prime e dei prodotti, in relazione alle esigenze della loro circolazione e della loro destinazione; infine perché, col ripartire nel tempo le varie commesse, non soltanto si determinerebbe una migliore utilizzazione delle materie prime in relazione alla urgenza delle commesse, ma si eviterebbe che una contemporanea richiesta delle medesime per lavorazioni che potrebbero differirsi, trovando scarsa disponibilità, abbia a determinare aumento di prezzi, vale a dire effetti che sono suscettibili di riflettersi, oltre al settore in cui si manifestano, in quegli altri che con esso siano in una relazione di dipendenza o di coordinamento.

* * *

Per attuare queste finalità si è proposta l'istituzione di un Comitato di coordinamento presieduto dal Presidente del Consiglio e costituito dai Ministri interessati (articolo 1). Nucleo centrale di tale Comitato è un gruppo di Ministri che rispetto all'attuazione degli scopi di coordinamento si ritengono interessati o in via permanente (Ministri del tesoro, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, ministro senza portafoglio designato dal Consiglio dei Ministri) o con prevalente frequenza (Ministri della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e della marina mercantile). Attorno a questo nucleo ruota una composizione rinnovantesi, perché è prevista la partecipazione al Comitato di ogni altro Ministro che sia interessato alla questione in esame; in modo che si assicura alle deliberazioni del Comitato un contributo di ogni competenza convergente, e il Comitato è posto in grado di non trascurare, nelle sue decisioni, ogni minimo elemento determinante.

Compito del Comitato è quello di coordinare le commesse per la loro più opportuna distribuzione, di stabilire i criteri per l'unificazione dei tipi e la determinazione conseguenziale dei prezzi unitari, di autorizzare la trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato (articolo 2).

Le Amministrazioni dello Stato debbono comunicare al Comitato, per i provvedimenti di sua competenza, tutte le commesse e le forniture di notevole importanza, e a tal fine debbono formulare proposte motivate sulle imprese idonee alla esecuzione: vengono considerate importanti le forniture e le commesse che implicano una spesa superiore a cento milioni di lire (articolo 3). Gli schemi di contratto che derogano alle norme di contabilità generale dello Stato, debbono essere sottoposti all'esame di uno speciale Comitato di controllo, composto di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato (articolo 4); questo speciale Comitato può anche subordinare la deliberazione favorevole alla introduzione di correzioni e modifiche (articolo 9), e la sua deliberazione tiene luogo del parere del Consiglio di Stato (articolo 6). Il decreto che approva il contratto è però sottoposto al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a mezzo di un consigliere all'uopo delegato (articolo 6).

Nei casi di urgenza è consentito all'Amministrazione competente di dare esecuzione al contratto, con riserva di approvazione da parte del Comitato (articolo 7).

Sono infine previste norme per la corresponsione di anticipazioni alle ditte che eseguono commesse e forniture (articoli 8 e 9).

* * *

Le norme così riassunte, nulla sottraggono, in sostanza, alla competenza delle singole Amministrazioni; vogliono piuttosto creare lo strumento atto a soddisfare alle concrete esigenze di una politica economica adeguata alla situazione odierna, e rendere più rispondente alle esigenze stesse il procedimento previsto dalla legge sulla contabilità dello Stato in modo da imprimere ad esso caratteri di immediatezza e di sollecitudine.

Si ha quindi ragione di ritenere che notevoli benefici il provvedimento potrà apportare, non solo alla economia generale del Paese, ma anche alle stesse pubbliche Amministrazioni ed alle imprese fornitrici.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È costituito un Comitato di Ministri per il coordinamento delle commesse e forniture delle Amministrazioni dello Stato.

Il Comitato è composto dai Ministri del tesoro, della difesa, dell'industria e del commercio, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, nonché da un Ministro senza portafoglio, designato dal Consiglio dei Ministri.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega dello stesso, dal Ministro dell'industria e del commercio.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri per questioni di loro competenza.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate dal segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

ART. 2.

Le attribuzioni del Comitato dei Ministri sono le seguenti:

1°) coordinare le commesse e le forniture delle Amministrazioni dello Stato per una loro opportuna distribuzione;

2°) stabilire i criteri per la unificazione dei tipi e la conseguente fissazione dei prezzi unitari;

3°) autorizzare la trattativa privata, osservate le modalità indicate dal successivo articolo 3, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 3.

Le Amministrazioni dello Stato, per ciascuna commessa o fornitura che importi una spesa superiore a 100 milioni, debbono riferire al Comitato per i provvedimenti di cui allo articolo precedente.

Le singole Amministrazioni formulano proposte motivate sulle ditte idonee alla esecuzione delle commesse, corredando le proposte stesse col parere dei propri organi consultivi tecnici.

ART. 4.

Gli schemi di contratto fatti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato sono sottoposti ad uno speciale Comitato,

composto da un consigliere di Stato, e da un sostituto avvocato generale dello Stato designati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dall'avvocato generale dello Stato, nonché da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 5.

Il Comitato di cui all'articolo precedente delibera se lo schema di contratto sia meritevole o meno dell'approvazione ministeriale e può anche subordinare la deliberazione favorevole alla introduzione di correzioni e modifiche da apportarsi a cura dell'Amministrazione.

ART. 6.

La deliberazione del Comitato tiene luogo del parere del Consiglio di Stato e il decreto di approvazione del contratto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che lo esercita a mezzo di un consigliere all'uopo delegato. Il consigliere delegato al controllo assiste alle deliberazioni del Comitato di cui al precedente articolo 4.

ART. 7.

Qualora ricorrano ragioni di urgenza la Amministrazione che ha redatto lo schema di contratto sottoscritto dalla ditta può ordinarne la esecuzione prima dell'approvazione, che deve essere richiesta senza ritardo e comunque non oltre l'ultimazione della commessa.

Il provvedimento di approvazione sarà unito ad un titolo di pagamento e, in ogni caso, a quello di saldo.

Nel caso di mancata approvazione sarà corrisposto mediante atto di liquidazione il prezzo delle cose fornite o dei lavori eseguiti in base alle condizioni contrattuali, escluso qualsiasi maggiore compenso o indennizzo, salvo rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto.

Quando per la esecuzione del contratto siano occorsi impianti o approvvigionamenti speciali ovvero siano da liquidare manufatti e lavori non ultimati e, sia degli uni che degli altri, non sia possibile, in tutto o in parte, una successiva utilizzazione, è concesso all'assuntore un compenso da stabilirsi d'accordo fra le parti o, in difetto, mediante deliberazione dell'Amministrazione competente, su parere del comitato di cui all'articolo 4.

ART. 8.

L'Amministrazione committente all'atto della sottoscrizione dell'impegno da parte della ditta può corrispondere ad essa, qualora dia particolare affidamento, anticipazioni non superiori ai due decimi dell'ammontare complessivo del contratto.

Altre anticipazioni possono essere corrisposte in base alla dimostrazione da parte della ditta dell'avvenuto approvvigionamento di materie non oltre il 50 per cento del loro valore. Su tali materie esiste privilegio speciale a favore delle amministrazioni sino all'avvenuto recupero dell'anticipazione.

Le anticipazioni e gli acconti non possono in nessun caso eccedere gli otto decimi dell'importo contrattuale, e i residuali due decimi a saldo non possono essere corrisposti prima dell'esito favorevole del collaudo definitivo sempre dopo avvenuta la approvazione del contratto.

ART. 9.

Le anticipazioni e gli acconti possono essere effettuati mediante apertura di credito, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme sulla contabilità dello Stato, a favore di funzionari delle Amministrazioni interessate all'uopo designati, i quali non possono disporre che mediante ordinativi emessi a favore dei fornitori o appaltatori.

Il pagamento a saldo deve essere effettuato in ogni caso con mandato diretto, che deve essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione assieme a tutti gli allegati ed alla dimostrazione delle anticipazioni e degli acconti corrisposti, firmato dal fornitore o appaltatore con la indicazione degli ordinativi di pagamento e dei rendiconti ai quali sono stati allegati.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e cesserà di avere vigore il 30 giugno 1952.